

COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

INDICE

Art. 1	OGGETTO	pag. 3
Art. 2	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE	pag. 3
Art. 3	ESTENSIONE CASI DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE	pag. 3
Art. 4	AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA	pag. 4
Art. 5	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'	pag. 4
Art. 6	ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI	pag. 5
Art. 7	ISTANZE SOTTOSCRITTE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE	pag. 5
Art. 8	OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	pag. 5
Art. 9	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CITTADINI STRANIERI	pag. 5
Art. 10	INFORMAZIONE AI CITTADINI	pag. 6
Art. 11	DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PUBBLICHE	pag. 6
Art. 12	MODULISTICA	pag. 7
Art. 13	AUTENTICAZIONE DI COPIA	pag. 7
Art. 14	IMPOSTA DI BOLLO	pag. 7
Art. 15	ABROGAZIONI – ENTRATA IN VIGORE	pag. 7

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, ai sensi delle leggi 4.1.1968 n. 15 e 15.5.1997 n. 127 e del DPR 20.10.1998 n. 403, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, il luogo di documenti o certificazioni amministrative, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, e le altre modalità previste per la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Art. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
- AUTOCERTIFICAZIONE -

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma non richiedono alcuna autenticazione ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
3. In ogni caso, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto agli uffici comunali, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità degli stessi nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato o nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
5. Gli uffici sono tenuti ad emettere i provvedimenti scaturenti da istanze o atti d'ufficio per i quali siano stati acquisiti, in luogo di documenti e/o certificati, le dichiarazioni sostitutive, i documenti e i certificati di cui ai precedenti commi.
6. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e attestazioni prodotte dall'interessato.

Art. 3
ESTENSIONE CASI DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE

1. Oltre ai casi di cui all'articolo precedente, sono comprovati con le medesime dichiarazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
 - b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
 - c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

- d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 - g) di non aver riportato condanne penali;
 - h) qualità di vivenza a carico;
 - i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma non richiedono alcuna autenticazione.

Art. 4

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

1. Sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del presente regolamento:
- a) i certificati, gli estratti, gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all'Università
 - b) i certificati, gli estratti, gli attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della Motorizzazione Civile
 - c) quelli richiesti dai Comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza
- Detti Enti, pertanto, sono obbligati ad accettare le autocertificazioni. Se sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto sono tenuti ad effettuare idonei controlli.

Art. 5

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

- 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei precedenti articoli 2 e 3, sono comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- 2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma precedente possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il Responsabile del procedimento è comunque competente a ricevere la documentazione.
- 3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono riguardare stati, fatti e qualità personali, relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. Dette dichiarazioni possono anche riguardare la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di concorso pubblico per titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti della autentica di copia.
- 4. Salvo diverse disposizioni, non possono essere sostituiti da altro documento i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

Art. 6
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui al presente Regolamento, per la certificazione relativa a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi pubblici registri tenuti o conservati da altre Pubbliche Amministrazioni, il Funzionario Comunale competente acquisisce d'ufficio dette certificazioni dietro semplice indicazione dell'interessato.
2. La trasmissione di documenti a una Pubblica Amministrazione mediante fac-simile, altro mezzo telematico o informatico, o secondo altre modalità previste dall'art. 15, 2° comma della Legge 69/97 e dal DPR 513/97, purché idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, non deve essere seguita da quella del documento originale mediante servizio postale.

Art. 7
ISTANZE SOTTOSCRITTE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE

1. Le istanze presentate al Comune e sottoscritte alla presenza del dipendente addetto all'istruttoria non sono in ogni caso soggette ad autenticazione. Parimenti non sono soggette ad autenticazione le istanze presentate assieme alle fotocopie anche non autenticate del documento d'identità del soggetto interessato. La copia del documento d'identità viene inserita nel fascicolo.
2. L'autenticazione non è prevista neppure nei casi in cui la domanda comprenda dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8
OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dal presente regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
2. Parimenti costituisce violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali, mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento valido

Art. 9
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CITTADINI STRANIERI

1. Ai cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani in caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati

Art. 10
INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali deve indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i certificati con le dichiarazioni sostitutive di cui al presente Regolamento e i casi nei quali non è necessaria l'autenticazione della propria sottoscrizione.
2. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, sostituibili ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente regolamento, va inserita la seguente indicazione: "I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione".
3. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti ai cittadini, nei quali sono indicate ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che debbono essere esibite per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, va inserita la seguente indicazione: "Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, e autenticata a pena di irricevibilità.
4. Nei moduli per la presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, è inserita l'indicazione che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68.
5. Il modulo deve contenere anche la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 10 L. 31.12.96 n. 675 i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno raccolti presso il Comune, ufficio o servizio _____, per la finalità di _____ e saranno trattati dall'ufficio medesimo anche successivamente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi comunali, secondo il vigente Regolamento.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 L. 675/96."

Art. 11
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PUBBLICHE

1. E' fatto divieto agli uffici comunali di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione presso il Comune di Barzanò.

Art. 12
MODULISTICA

1. Ciascun ufficio provvede a produrre la modulistica necessaria all'attuazione del presente Regolamento ed alla massima semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici provvedono ad elaborare detta modulistica in via informatica, per adeguarla costantemente alle modifiche legislative e regolamentari concernenti la materia.
3. La modulistica dovrà inoltre essere consegnata da ciascun ufficio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, perché la consegni ai cittadini interessati, e resa disponibile su Internet.
4. Ogni ufficio è incaricato di fornire ai cittadini informazioni sulla corretta applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa e di ricevere segnalazioni di cattiva applicazione delle leggi n. 15/68 e n. 127/97, nonché del presente Regolamento. Dette segnalazioni vanno immediatamente trasmesse al Segretario Comunale ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione della legge.

Art. 13
AUTENTICAZIONE DI COPIA

1. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione Comunale copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia è fatta dal responsabile del procedimento o da altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione del documento originale. La copia così collazionata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 14
IMPOSTA DI BOLLO

1. Le certificazioni, le autenticazioni di firma e copia, ai sensi dell'art. 2 tab. a) D.P.R. 642/72, devono essere rilasciate in bollo.
2. Diversamente, per le dichiarazioni sostitutive di certificati, è fatto esplicito divieto di autenticazione delle firme e, pertanto, sono esenti da bollo.
Le esenzioni dal bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi.
3. Gli utenti che richiedono un certificato, l'autentica di firma o di copia devono indicare, sotto la loro responsabilità, l'uso esentativo dal bollo, in caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare la marca da bollo.

Art. 15
ABROGAZIONI – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che, comunque risultino in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.